



Comune di Baselga di Piné

PROVINCIA DI TRENTO

Via Cesare Battisti n° 22 - C.F. 001146270228
0461/557024 – Fax 0461/558660
C.A.P. 38042 - BASELGA DI PINÉ

Baselga di Piné, 06 luglio 2006

Prot. 80/21

OGGETTO: Ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani.

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, sulle spiagge e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;

Al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

Premesso che:

- a) in base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- b) il proprietario o il custode di un cane è tenuto a garantire costantemente un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, alle cure del veterinario;
- c) gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi, nei mercati o in altre strutture devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età e devono essere garantiti loro cibo, acqua e pulizia;
- d) il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
- e) possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.
- f) Sui mezzi pubblici, il trasporto di animali è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.



Comune di Baselga di Piné

PROVINCIA DI TRENTO

Via Cesare Battisti n° 22 - C.F. 001146270228

0461/557024 – Fax 0461/558660

C.A.P. 38042 - BASELGA DI PINÉ

Visti:

- il T.U.LL.SS. 27/07/1934;
- la Legge 833/78;
- la Legge 689/81;
- l'art. 5 della L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.

ORDINA

ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti obblighi e divieti, a garanzia dell'igiene e della sicurezza e a tutela del decoro:

1. è fatto obbligo essere muniti di apposita attrezzatura e di sacchetti idonei alla raccolta delle feci del cane;
2. è fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
3. è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale;
4. è fatto obbligo tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico dei centri abitati. Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento come ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, rappresentazioni, esposizioni, manifestazioni pubbliche culturali, politiche, sportive, religiose etc., i cani, esclusi quelli di piccola taglia, vanno muniti di idonea museruola, tale da impedire loro di mordere;
5. è fatto divieto introdurre i cani nei luoghi di cura, nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande;
6. è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
7. ove indicato da apposita segnaletica è vietato condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, spiagge, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione;
8. è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Chiunque violi le disposizioni dei punti **1, 4, 5, 6, 7 e 8** è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00. Chiunque violi le disposizioni dei punti **2 e 3** è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.



Comune di Baselga di Piné

PROVINCIA DI TRENTO

Via Cesare Battisti n° 22 - C.F. 001146270228

0461/557024 - Fax 0461/558660

C.A.P. 38042 - BASELGA DI PINÉ

Disposizioni finali

- La presente ordinanza integra, modifica e abroga, per la parte in contrasto, l'ordinanza n. 20248 datata 03 giugno 2005.
- Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento.
- L'introduzione di cani da salvataggio sulle spiagge deve essere preventivamente autorizzata.

La polizia municipale, nonché tutti gli altri Ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.



IL SINDACO
Sergio Anesi

